



Eurovita S.p.A.

Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita

Condizioni di contratto relative a
BNL Multiselection unit linked,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Data di validità delle Condizioni di contratto: dall'1 aprile 2018

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera del tipo *unit linked* e prevede la corrispondenza di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L'investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 15. La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 15, sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi esterni in cui viene investito il premio.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà per ogni premio versato ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio.

Nel dettaglio:

- nel caso in cui l'Assicurato non abbia ancora compiuto 76 anni alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio, l'Impresa corrisponderà in caso di decesso dell'Assicurato e limitatamente a tali premi, un capitale che sarà pari al controvalore delle quote attribuite al singolo premio nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Maggiorazione (% del controvalore delle quote)
Da 18 a 34 anni	5%
Da 35 a 44 anni	3%
Da 45 a 54 anni	1%
Da 55 a 64 anni	0,50%
Da 65 a 74 anni	0,10%
Da 75 anni e oltre	0,05%

- nel caso in cui l'Assicurato abbia già compiuto 76 anni alla data di decorrenza/investimento di ciascun premio, l'Impresa corrisponderà in caso di decesso dell'Assicurato e limitatamente a tali premi, un capitale pari al controvalore, come sotto definito, delle quote acquisite con ogni singolo premio nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, diminuito delle penalità di riscatto e quindi maggiorato dello 0,05%.

- nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi dodici mesi dalla data di decorrenza/investimento di ciascun premio versato, l'Impresa corrisponderà limitatamente a tali premi, un capitale pari al controvalore, come sotto definito, delle quote acquisite con ogni singolo premio nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, diminuito delle penalità di riscatto massima prevista dalla Classe di Sottoscrizione e quindi maggiorato dello 0,05%.

L'importo della maggiorazione complessivamente riconosciuta sul contratto dall'Impresa in caso di decesso dell'Assicurato non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il controvalore delle quote attribuite al singolo premio, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato al successivo art. 18, al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione non ancora prelevato dal contratto.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto, al netto di eventuali imposte di legge, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 19.

Art. 3 - Bonus

Il contratto prevede, solo in caso di assegnazione della *Classe di Sottoscrizione "B"*, il riconoscimento di un *Bonus una tantum* sotto forma di numero di quote, pari ad una maggiorazione del 3% del numero di quote dei fondi esterni attribuite al contratto alla data di decorrenza dello stesso. Tale *Bonus* viene attribuito alla data di decorrenza del contratto ed è valorizzato al valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav. Conseguentemente il valore della polizza alla data di decorrenza risulterà incrementato del 3%. Inoltre, è previsto il riconoscimento di un *Bonus una tantum* in termini di numero di quote, per ogni eventuale premio aggiuntivo che dovesse essere in seguito conferito dallo

stesso investitore-contraente nell'ambito del medesimo contratto di assicurazione. Tale *Bonus una tantum* sarà pari ad una maggiorazione del 3% del numero di quote dei fondi esterni attribuite al contratto a seguito del versamento di un premio aggiuntivo.

Il *Bonus* è attribuito nel *giorno di riferimento* relativo all'investimento del premio ed è valorizzato al valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav.

Consequentemente il controvalore delle quote acquisite con il premio aggiuntivo risulterà incrementato del 3%.

Art. 4 - Fondi esterni a cui è collegata la prestazione

I premi - al netto di eventuali costi - verranno investiti secondo la scelta dell'investitore-contraente, in quote di fondi esterni (OICR).

L'investitore-contraente può, infatti, decidere di ripartire il *capitale investito* derivante dai premi versati, secondo il profilo di rischio desiderato, combinando liberamente i fondi esterni, secondo percentuali a sua scelta (fino ad un massimo del 100% in un singolo fondo esterno), con un limite massimo di 40 tra fondi esterni per contratto (c.d. *combinazione libera*) e con un limite minimo per fondo pari a Euro 500.

Nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta sono elencati i fondi esterni collegati al contratto; inoltre i fondi esterni ivi presenti, sono suddivisi per *Gamma* di appartenenza a seconda della tipologia di attivi in cui il fondo investe prevalentemente.

Le informazioni di dettaglio sui fondi esterni sono contenute nella Parte I del Prospetto d'offerta, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale, la nazionalità, la macro-categoria e l'eventuale gruppo di appartenenza delle singole Società di Gestione/Sicav a cui appartengono gli OICR proposti.

Art. 5 - Altri fondi esterni

L'Impresa ha la facoltà di proporre nuovi OICR aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
- b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
- c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Art. 6 - Attività di gestione da parte dell'Impresa

Attività di gestione periodica e Attività di salvaguardia del contratto

Nel corso della durata del contratto, indipendentemente dai fondi esterni scelti liberamente dall'investitore-contraente, l'Impresa prevede un'Attività di gestione periodica e un'Attività di salvaguardia del contratto che possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, all'interno di ciascuna *Gamma* di fondi scelta.

Ai fini dello svolgimento di tali attività, l'Impresa ha predeterminato per ogni fondo esterno una *Gamma* di appartenenza, sulla base di criteri di selezione dell'Impresa stessa specificati all'interno della Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta per ciascuna *Gamma* di fondi.

Di seguito si riportano le *Gamme* dei fondi esterni individuate dall'Impresa con la relativa macro-categoria di appartenenza in cui si distinguono le varie *Gamme*.

Per l'identificazione della macro-categoria di ciascun fondo esterno si rinvia alla Parte I del Prospetto d'offerta.

Gamme	Macro-categoria
Azionari Europa	Azionari
Azionari globale	Azionari
Azionari Italia	Azionari
Azionari Nord America	Azionari
Azionari Pacifico	Azionari
Azionari specializzati	Azionari
Bilanciati	Bilanciati
Bilanciati-azionari	Bilanciati
Bilanciati-obbligazionari	Bilanciati
Flessibili	Flessibili
Liquidità altre valute	Liquidità
Liquidità area euro	Liquidità
Obbligazionari misti area euro	Obbligazionari
Obbligazionari misti internazionali	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali corporate	Obbligazionari

Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine

Obbligazionari
Obbligazionari

Tutte le operazioni derivanti dall'*Attività di gestione periodica* e dall'*Attività di salvaguardia del contratto* saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite il Documento di Polizza o con una lettera di conferma dell'operazione di *switch* o dell'investimento del premio aggiuntivo con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi e nel caso dell'*Attività di salvaguardia del contratto* anche le motivazioni della propria decisione.

L'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* su altri fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta.

Attività di gestione periodica

In base ai risultati ottenuti da una costante analisi quantitativa e qualitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato, l'Impresa può eseguire operazioni periodiche di *switch* tra fondi della medesima Gamma di appartenenza.

Inoltre, sia allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, sia in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della stessa, l'Impresa provvede ad una costante revisione dei fondi proposti con il presente contratto e ad esso collegabili.

L'analisi quantitativa si basa sulle *performance* rapportate ai rischi della gestione, valutate su un orizzonte di lungo periodo suddiviso in finestre temporali. L'analisi qualitativa si propone una validazione dei risultati dell'analisi quantitativa relativamente ai fondi esterni potenzialmente coinvolti nello *switch* individuando una omogeneità, in termini di caratteristiche gestionali, dei fondi che effettivamente saranno oggetto di *switch*.

Tali operazioni di *switch* verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote attribuite al singolo fondo esterno che all'interno della Gamma viene valutato non più idoneo sulla base dell'analisi quantitativa e qualitativa effettuate, ed investendolo in un altro fondo esterno ritenuto migliore rispetto al fondo disinvestito con i seguenti limiti:

- il fondo di destinazione e il fondo in uscita devono appartenere alla medesima Gamma;
- il fondo di destinazione deve presentare lo stesso grado di rischio o un grado di rischio di classe adiacente rispetto al fondo in uscita;
- il fondo di destinazione deve presentare lo stesso grado di rischio o un grado di rischio di classe adiacente anche rispetto al fondo inizialmente scelto dall'investitore-contraente.

Ai fini dell'efficientamento e dell'ottimizzazione della propria offerta, l'Impresa individua, a fronte di altri fattori e scelte proprie, anche operative, ulteriori fondi su cui effettuare attività di gestione, purché le operazioni che ne derivino non siano meno favorevoli per l'investitore-contraente.

Tali operazioni di *switch* verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote attribuite al singolo fondo esterno individuato per l'operazione ed investendolo in un altro fondo esterno appartenente alla medesima Gamma - scelto dall'Impresa stessa - ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

L'impresa esegue le operazioni di compravendita relative all'*Attività di gestione periodica* per conto dell'investitore-contraente, con discrezionalità ed autonomia operativa, con i seguenti criteri:

- almeno una volta all'anno o con una maggiore frequenza, nel caso in cui l'Impresa lo ritenesse opportuno;
- nel rispetto delle Gamme a cui appartengono i fondi esterni scelti dall'investitore-contraente;
- nel rispetto delle scelte iniziali dell'investitore-contraente in termini di profilo di rischio e caratteristiche gestionali, come sopra definito.

L'impresa potrebbe non effettuare *switch* sulla base di valutazioni discrezionali.

Le operazioni di compravendita derivanti dall'*Attività di gestione periodica* sono effettuate nel *giorno di riferimento*, che è il venerdì. Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa si assume quale *giorno di riferimento* il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote dei fondi esterni assegnato all'operazione dalla Società di Gestione/Sicav, come definito all'art. 18.

Attività di salvaguardia del contratto

L'*Attività di salvaguardia del contratto* è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse dell'investitore-contraente a fronte di eventi esogeni inerenti i fondi selezionati dallo stesso.

L'*Attività di salvaguardia del contratto* è effettuata dall'Impresa senza una temporalità predefinita, nei casi in cui l'investitore-contraente:

- richieda di effettuare operazioni di investimento (versamento di premio o operazioni di *switch* anche

nell'ambito dei servizi opzionali a cui abbia eventualmente aderito) su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi esogeni all'Impresa e non ad essa imputabili (ad es. connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza) oppure per rating inferiore al minimo richiesto dalla normativa IVASS;

- abbia investito o richieda di effettuare operazioni di investimento (versamento di premio o operazioni di *switch* anche nell'ambito dei servizi opzionali a cui abbia eventualmente aderito) in un fondo esterno che sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
- abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del fondo.

In questi casi l'Impresa può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di *switch* automaticamente su un altro fondo esterno, tra quelli indicati come fondi sottoscrivibili, appartenente alla medesima *Gamma* - scelto dall'Impresa stessa in base alla specifica situazione dei mercati - ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

In particolare nei casi di operazioni di fusione, che interessino il fondo prescelto, l'Impresa, al fine di preservare la continuità delle scelte dell'investitore-contraente rispetto ai profili di rischio e agli obiettivi di investimento dichiarati in sede di sottoscrizione del contratto, potrà eccezionalmente decidere di effettuare l'*Attività di salvaguardia* investendo nel fondo risultante dalla fusione, anche se diverso da quelli indicati come fondi sottoscrivibili dall'investitore-contraente al momento di tale evento. Tale *Attività di salvaguardia* potrà essere promossa dall'Impresa a condizione che le caratteristiche del fondo risultante dalla fusione risultino - nel loro complesso - rispondenti a quelle del fondo oggetto della scelta iniziale operata dall'investitore-contraente in termini di società di gestione, politica di investimento, stile gestionale, profilo di rischio e livello di costi.

Le operazioni di investimento di premio relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle medesime modalità e tempistiche indicate al successivo art. 9 - Modalità di conversione del premio in quote.

Le operazioni di *switch* relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 17 - Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. *switch*).

Si specifica inoltre che a fronte dell'*Attività di gestione periodica* e dall'*Attività di salvaguardia del contratto* l'impresa ha la facoltà di inserire e di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto, nonché di sospenderne in via temporanea o definitiva il collocamento tramite il presente contratto.

In caso di eliminazione di uno o più fondi collegati al contratto l'Impresa, procederà a disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore in un altro fondo esterno della medesima *Gamma* di appartenenza, sottoscrivibile con il presente contratto. In caso di sospensione, l'Impresa effettuerà le eventuali operazioni di investimento verso il fondo sospeso - richieste dall'investitore-contraente o previste nell'ambito dei servizi opzionali e aggiuntivi a cui l'investitore-contraente abbia eventualmente aderito - su un altro fondo esterno della medesima *Gamma* di appartenenza.

Sia in caso di eliminazione che in caso di sospensione, le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

L'Impresa predisporrà almeno due volte l'anno una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegabili al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

Servizi aggiuntivi e opzionali

Inoltre, il presente contratto offre all'investitore-contraente la possibilità di sottoscrivere i seguenti servizi aggiuntivi e opzionali, di seguito descritti:

- *Programma Stop Loss*
- *Programma Periodico di Investimento*
- *Programma di Ribilanciamento Automatico*
- *Programma Cedola Periodica (solo in caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione "C")*

Tali servizi aggiuntivi e opzionali possono essere richiesti dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto.

Si pone l'attenzione dell'investitore-contraente sul fatto che i servizi *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento* non possono essere attivi sul contratto contemporaneamente, mentre il *Programma di Ribilanciamento Automatico* può essere attivo sul contratto simultaneamente al servizio

Programma Stop Loss o al servizio Programma Periodico di Investimento. Il Programma Cedola Periodica può essere attivato dall'investitore-contraente solo in caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione "C"; tale servizio può essere attivato anche contestualmente agli altri servizi.

In particolare:

- l'eventuale richiesta di adesione al Programma Stop Loss ricevuta dall'Impresa su un contratto su cui è già attivo il Programma Periodico di Investimento viene ritenuta non eseguibile;
- l'eventuale richiesta di adesione al Programma Cedola Periodica ricevuta dall'Impresa su un contratto su cui non è assegnata la Classe di Sottoscrizione "C" viene ritenuta non eseguibile;
- l'eventuale richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento ricevuta dall'Impresa su un contratto su cui è già attivo il Programma Stop Loss comporta automaticamente la revoca di quest'ultimo e la contestuale attivazione del Programma Periodico di Investimento;
- l'eventuale richiesta di adesione al Programma di Ribilanciamento Automatico su un contratto su cui è già attivo il Programma Stop Loss o il Programma Periodico di Investimento può modificare, in corso di contratto, l'asset di ribilanciamento e/o posticipare il periodo di ribilanciamento, con gli effetti e secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo "Programma di Ribilanciamento Automatico".

Fermo restando quanto sopra definito, per l'investitore-contraente che richiama di aderire al Programma Stop Loss è disponibile anche la modalità "Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento". Questa modalità prevede l'adesione al Programma Stop Loss e, nel solo caso in cui si verificano le condizioni per l'investimento nella Linea Liquidità previste dallo stesso, la successiva attivazione automatica da parte dell'Impresa del servizio Programma Periodico di Investimento.

In questo caso non sarà quindi necessario sottoscrivere un'ulteriore richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento nel momento in cui il contratto sarà investito interamente nei fondi componenti la Linea Liquidità.

Programma Stop Loss

Attraverso la sottoscrizione del "Programma Stop Loss" l'investitore-contraente dà l'incarico all'Impresa:

- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo ed in base all'ultimo valore delle quote disponibile, l'indice di rendimento di polizza Money Weighted Rate of Return (MWRR), come di seguito definito;
- di calcolare quotidianamente, in ogni giorno lavorativo (giorno di rilevazione), l'incremento o decremento percentuale dell'indice di rendimento di polizza MWRR di tale giorno rispetto al valore massimo dell'indice stesso, come di seguito definito;
- nel caso in cui tale calcolo registri un decremento pari o superiore al 5% o al 10% (in base alla percentuale scelta dall'investitore-contraente in sede di sottoscrizione del Programma Stop Loss), di disinvestire l'intero controvalore di tutte le quote attribuite al contratto;
- di investire tale controvalore nella linea gestita denominata "Linea Liquidità", di seguito descritta, composta esclusivamente da fondi esterni delle Gamme Liquidità area Euro e Liquidità altre valute, gestita dall'Impresa che ne determina, tempo per tempo, composizione e pesi.

Money Weighted Rate of Return (MWRR)

L'indice Money Weighted Rate of Return (MWRR) misura il rendimento del contratto calcolato rispetto al controvalore medio delle quote attribuite allo stesso in un determinato periodo di tempo definito periodo di osservazione ($t_0..t_i$).

L'indice MWRR è calcolato quotidianamente, nel giorno di rilevazione (t_i), come segue:

$$MWRR_{t_i} = \frac{(V_{t_i} - V_{t_0}) - \sum_{t_0..t_i} P_t + \sum_{t_0..t_i} R_t}{\bar{V}_{t_0..t_i}}$$

t_i = Giorno di rilevazione del Rendimento
 t_0 = Primo Giorno del periodo di osservazione
 $t_0..t_i$ = Periodo di osservazione

$(V_{t_i} - V_{t_0})$ = Variazione del valore di Polizza registrato nel periodo di osservazione

$\sum_{t_0..t_i} P_t$ = Totale dei Premi Netti investiti nel periodo di osservazione

$\sum_{t_0..t_i} R_t$ = Totale dei Riscatti Lordi disinvestiti e delle Cedole erogate

$\bar{V}_{t_0..t_i}$ = Valore Medio di Polizza rilevato durante il periodo di osservazione

$MWRR_{t_i}$ = Indice MWRR rilevato al giorno t_i

Definizione di valore massimo e periodo di osservazione

Per valore massimo si intende il massimo valore dell'indice MWRR rilevato nell'arco temporale definito periodo di osservazione.

Il periodo di osservazione corrisponde ad un arco temporale di circa sei mesi, convenzionalmente definito in 130 giorni lavorativi (giorni di rilevazione), che varierà quotidianamente.

Nello specifico, il periodo di osservazione corrisponde a 130 giorni di rilevazione consecutivi e comprende, di giorno in giorno, il giorno di rilevazione in cui viene effettuato il confronto giornaliero ed i 129 giorni di rilevazione precedenti.

Nel caso in cui il *Programma Stop Loss* sia stato attivato da meno di 130 giorni di rilevazione, il periodo di osservazione si riferisce esclusivamente ai giorni di rilevazione effettivamente decorsi dalla data di attivazione.

Il *Programma Stop Loss* comporta un costo, come previsto al successivo art. 12.

L'incarico all'Impresa decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di adesione al *Programma Stop Loss* sottoscritta dall'investitore-contraente o dalla data di decorrenza del contratto in caso di adesione al servizio contestuale alla sottoscrizione dello stesso.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni per il disinvestimento previste dal *Programma Stop Loss*, l'operazione di disinvestimento delle quote attribuite al contratto e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità (c.d. operazione di *switch*) saranno effettuate nel primo giorno di riferimento successivo alla data in cui l'Impresa ha rilevato il verificarsi delle condizioni stesse. La rilevazione delle condizioni per il disinvestimento da parte dell'Impresa avviene sulla base degli ultimi valori delle quote disponibili per i fondi esterni collegati al contratto, che vengono forniti dalle Società di gestione/SICAV. L'Impresa, pertanto, può calcolare e quindi rilevare la perdita ad una determinata data, solo dopo aver ricevuto dalla Società di Gestione/Sicav il valore delle quote relativo a tale data e determinato come indicato al successivo art. 18. **L'operazione di disinvestimento viene, pertanto, effettuata nel primo giorno di riferimento successivo al giorno di rilevazione. Vi è quindi un divario temporale tra il giorno in cui si verifica la perdita ed il giorno della sua rilevazione da parte dell'Impresa. Ciò significa che i valori delle quote attribuite all'operazione di disinvestimento si discostano da quelli utilizzati per la rilevazione della perdita e, quindi, del decremento, che pertanto potrebbe essere superiore alla percentuale scelta dall'investitore-contraente.**

Il giorno di riferimento è definito al successivo art. 18.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come meglio specificato al successivo art. 18.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni nel medesimo giorno di riferimento, l'Impresa procederà a eseguire prima le eventuali operazioni derivanti da una richiesta di *switch* ricevuta dall'investitore-contraente e successivamente, le operazioni di disinvestimento delle quote attribuite al contratto previste dal *Programma Stop Loss* e quindi la contestuale operazione di investimento nella Linea Liquidità.

Nel caso in cui, nel giorno di riferimento dell'operazione, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà allo *switch* di detti fondi verso la Linea Liquidità.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di *switch* ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 17. L'investitore-contraente, che ha già aderito al servizio *Programma Stop Loss*, ha la facoltà di modificare in corso di contratto, ad esclusione del periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, attraverso la sottoscrizione del relativo modulo, la percentuale di decremento dell'indice di rendimento di polizza MWRR precedentemente scelta. La modifica decorrerà dal primo giorno di riferimento successivo al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa del modulo di richiesta. A seguito di tale variazione, il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione di tale modifica da parte dell'Impresa. Si specifica che eventuali richieste di modifica della percentuale di decremento dell'indice MWRR pervenute durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità non saranno recepite dall'Impresa.

In caso di modifica della percentuale di decremento dell'indice MWRR, l'eventuale modalità, già sottoscritta, "Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento" verrà revocata in automatico dall'Impresa, pertanto l'investitore-contraente dovrà indicare nuovamente sul modulo l'eventuale adesione a tale modalità specificandone le relative caratteristiche.

Si specifica che eventuali premi aggiuntivi versati dall'investitore-contraente mentre l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, saranno automaticamente investiti dall'Impresa nei fondi esterni componenti la Linea Liquidità.

Durante tutto il periodo in cui il controvalore delle quote risulti investito nella Linea Liquidità, l'Impresa interromperà il prelievo del costo di cui all'art. 12 fino ad un'eventuale richiesta di *switch* "totale" da parte dell'investitore-contraente.

L'investitore-contraente conserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, un'operazione di *switch* "totale" dai fondi componenti la Linea Liquidità verso uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta. Tale richiesta comporta il trasferimento dell'intero controvalore delle quote attribuite alla Linea Liquidità nei nuovi fondi esterni scelti dall'investitore-contraente.

Tale richiesta non comporta la revoca del *Programma Stop Loss*; il nuovo periodo di osservazione decorrerà dalla data di effettuazione dell'operazione di *switch*.

Non è prevista la possibilità di effettuare un'operazione di *switch* "singolo" nel caso in cui il contratto sia investito interamente nella Linea Liquidità.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss*, la modalità "Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento", la data da cui decorre l'incarico all'Impresa per il servizio *Programma Periodico di Investimento* coincide con lo stesso giorno di riferimento dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità. Da tale data il *Programma Stop Loss* si

intenderà automaticamente revocato e conseguentemente non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 12.

Per le condizioni del servizio *Programma Periodico di Investimento* e la tempistica per le operazioni di *switch periodiche*, si rinvia al successivo paragrafo.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del *Programma Stop Loss* saranno successivamente confermate all'investitore-contraente, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

Nel caso in cui l'investitore-contraente effettui un versamento di premio aggiuntivo o richieda un'operazione di *switch* od un'operazione di riscatto parziale o un'operazione di erogazione della cedola, il periodo di osservazione continuerà a decorrere senza interruzioni.

L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento, ad esclusione del periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, il *Programma Stop Loss* tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata AR. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui all'art. 12. Si specifica che eventuali richieste di revoca pervenute durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità non saranno recepite dall'Impresa.

L'eventuale richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* su un contratto su cui è già attivo il *Programma Stop Loss*, ricevuta dall'Impresa anche durante il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, comporta automaticamente la revoca del *Programma Stop Loss* e la contestuale attivazione del *Programma Periodico di Investimento*.

Nel caso in cui sia già attivo sul contratto il *Programma di Ribilanciamento Automatico*, l'eventuale richiesta di adesione e l'attivazione del *Programma Stop Loss*, al ricorrere delle condizioni sopra indicate, può comportare la variazione dell'*asset di ribilanciamento* e la posticipazione del *periodo di ribilanciamento*, con gli effetti e secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo "*Programma di Ribilanciamento Automatico*".

Programma Periodico di Investimento

Attraverso la sottoscrizione del "*Programma Periodico di Investimento*" l'investitore-contraente dà l'incarico all'Impresa di trasferire, tramite operazioni di *switch periodiche*, l'intero controvalore delle quote dei fondi presenti in polizza verso una combinazione di fondi esterni prescelta dallo stesso investitore-contraente (c.d. *asset di destinazione*).

Al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione, l'investitore-contraente sceglie:

- la durata del *Programma Periodico di Investimento* (1, 6, 12 o 24 mesi);
- la frequenza delle operazioni di *switch periodiche* (settimanale o mensile - si segnala che per durata 1 mese è prevista esclusivamente la frequenza settimanale, per durata 24 mesi è prevista esclusivamente la frequenza mensile);
- l'*asset di destinazione*, composto da un limite massimo di 40 fondi esterni selezionati dall'investitore-contraente, secondo percentuali a sua scelta, tra i fondi sottoscrivibili ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta. L'*asset di destinazione* non potrà essere successivamente variato in corso di contratto. Si specifica che nel caso in cui il servizio sia attivato in seguito ad una precedente adesione al *Programma Stop Loss* con modalità "*Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento*", l'*asset di destinazione* sarà uguale all'ultima scelta di investimento effettuata dall'investitore-contraente prima del trasferimento in Linea Liquidità, che coincide con le percentuali dei fondi esterni selezionati dallo stesso nell'ultima operazione di *switch* eseguita, o, in assenza di tale operazione, con la combinazione di fondi esterni prescelta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta. Si precisa che non sono compresi nell'ultima scelta dell'investitore-contraente eventuali fondi sottoscritti dallo stesso attraverso le operazioni di versamento di premi aggiuntivi.

L'incarico all'Impresa decorre dal primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui la stessa riceve la richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* sottoscritta dall'investitore-contraente.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto, al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss*, la modalità "*Stop Loss con successivo Programma Periodico di Investimento*", la data da cui decorre l'incarico all'Impresa per il servizio *Programma Periodico di Investimento* coincide con lo stesso giorno di riferimento dell'operazione di investimento nella Linea Liquidità.

Il *giorno di riferimento* corrisponde ad ogni giorno lavorativo ed è il giorno in cui l'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni. In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

L'Impresa, assunto l'incarico:

- investe, nel caso in cui l'investitore-contraente richieda di aderire al *Programma Periodico di Investimento* al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, alla data di decorrenza del contratto il premio unico iniziale, al netto dei costi previsti all'art. 12, nei fondi componenti la Linea Liquidità di seguito descritta;

oppure

trasferisce, nel caso in cui la richiesta di adesione al *Programma Periodico di Investimento* avvenga in

corso di contratto, nel giorno in cui ha assunto l'incarico, l'intero controvalore delle quote attribuite al contratto nelle quote dei fondi componenti la linea gestita denominata Linea Liquidità. Tale operazione di switch non è effettuata nel caso in cui il contratto risulti già investito nella Linea Liquidità in seguito ad un'eventuale precedente adesione al Programma Stop Loss.

- calcola, periodicamente e nelle modalità di seguito specificate, l'importo dell'operazione di switch periodica cioè il controvalore da trasferire settimanalmente o mensilmente, secondo la frequenza scelta dall'investitore-contraente, nei fondi componenti l'"asset di destinazione";
- trasferisce periodicamente tale importo, disinvestendolo dai fondi componenti la Linea Liquidità e reinvestendolo nel medesimo giorno, al netto del costo del servizio, in quote di fondi componenti l'"asset di destinazione". L'Impresa continuerà ad effettuare, secondo la frequenza stabilita, le operazioni di switch periodiche fino a quando il controvalore investito nella Linea Liquidità risulti pari a 0. L'investimento nei fondi componenti l'"asset di destinazione" avviene proporzionalmente alle percentuali scelte dall'investitore-contraente al momento della richiesta di adesione al servizio.

Il Programma Periodico di Investimento comporta un costo, applicato in occasione di ogni operazione di switch periodica, come previsto al successivo art. 12.

Calcolo del numero delle operazioni di switch periodiche e del relativo importo

Il numero di operazioni di switch periodiche previste dal servizio varia in base alla frequenza ed alla durata scelte dall'investitore- contraente al momento della sottoscrizione della richiesta di adesione al Programma Periodico di Investimento:

frequenza	durata			
	1 mese	6 mesi	12 mesi	24 mesi
settimanale	4 operazioni	26 operazioni	52 operazioni	non prevista
mensile	non prevista	6 operazioni	12 operazioni	24 operazioni

L'importo della prima operazione di switch periodica varia in base alla frequenza e alla durata scelte dall'investitore-contraente:

- nel caso di frequenza settimanale, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto, per 52 in caso di durata 12 mesi, per 26 in caso di durata 6 mesi, per 4 in caso di durata 1 mese;
- nel caso di frequenza mensile, l'importo è calcolato dividendo l'intero controvalore del contratto per 24 in caso di durata 24 mesi, per 12 in caso di durata 12 mesi o per 6 in caso di durata 6 mesi.

Per ogni operazione di switch periodica successiva alla prima, l'Impresa ricalcola periodicamente (mensilmente o settimanalmente, in base alla frequenza scelta) l'importo da trasferire, sulla base del controvalore residuo delle quote componenti la Linea Liquidità e del numero di switch periodici residui. Più specificatamente l'importo di ogni operazione di switch periodica successivo al primo è calcolato dividendo l'intero controvalore delle quote di volta in volta presenti in Linea Liquidità per il numero delle operazioni di switch periodiche residue (numero switch previsti dal servizio in base alla durata ed alla frequenza scelta - numero switch periodici già effettuati).

In tutti i casi, ai fini della determinazione del controvalore delle quote componenti la Linea Liquidità, si assumono gli ultimi valori delle quote disponibili alla data dell'operazione.

Qualora il controvalore delle quote dei fondi componenti la Linea Liquidità sia inferiore a 1.000 Euro, l'intero importo verrà trasferito nell'asset di destinazione. Conseguentemente il numero di operazioni di switch periodiche potrà essere inferiore al numero previsto.

Giorno di riferimento delle operazioni di switch periodiche

La prima operazione di switch periodica, che comporta il disinvestimento dalla Linea Liquidità e la contestuale operazione di investimento nelle quote dei fondi componenti l'asset di destinazione, sarà effettuata:

- nel caso in cui l'investitore-contraente abbia scelto la frequenza settimanale, nel venerdì della prima settimana successiva alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa;
- in caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì lavorativo del mese successivo alla data in cui decorre l'incarico dell'Impresa.

Le operazioni di switch periodiche successive alla prima saranno effettuate:

- in caso di frequenza settimanale, ogni venerdì di ogni settimana;
- In caso di frequenza mensile, nel secondo venerdì di ogni mese.

In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa (giorno di riferimento dell'operazione), l'operazione di switch periodica sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di switch periodica si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come definito all'art. 18.

Per maggiori dettagli relativi all'operazione di switch periodica ed alle relative tempistiche, si rinvia al successivo art. 17.

Tutte le operazioni effettuate dall'Impresa nell'ambito del Programma Periodico di Investimento saranno periodicamente, con frequenza mensile, confermate all'investitore-contraente, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

L'eventuale richiesta da parte dell'investitore-contraente di effettuare un'operazione di switch "totale"

verso una combinazione di fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta, comporta la revoca automatica del servizio *Programma Periodico di Investimento*.

La revoca decorre dal *giorno di riferimento* in cui l'Impresa effettua l'operazione di switch. In caso di revoca non saranno più applicati i costi del servizio di cui al successivo art. 12.

Nel caso in cui sia attivo sul contratto il *Programma Periodico di Investimento*, l'eventuale richiesta di operazione switch "singolo" non potrà esser eseguita dall'Impresa e pertanto il *Programma Periodico di Investimento* non verrà revocato.

Si specifica che l'investitore-contraente conserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi su uno o più fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto, nonché di richiedere operazioni di riscatto parziale e/o di attivare il *Programma Cedola Periodica*.

L'eventuale versamento di premi aggiuntivi e/o l'eventuale richiesta di riscatti parziali e/o l'eventuale erogazione di cedole non comporta quindi la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

Si segnala infine che l'impresa effettua l'Attività di gestione periodica e l'Attività di salvaguardia del contratto, sopra descritta, sui fondi componenti l'asset di destinazione.

L'adesione al *Programma Periodico di Investimento* su un contratto su cui è già attivo il *Programma di Ribilanciamento Automatico* modifica in corso di contratto l'asset di ribilanciamento e differisce il periodo di ribilanciamento, con gli effetti e secondo le modalità illustrate al successivo paragrafo "*Programma di Ribilanciamento Automatico*".

Linea Liquidità

(linea collegata ai servizi opzionali e aggiuntivi *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento* che non può essere sottoscritta direttamente dall'investitore-contraente tra le scelte d'investimento)

La Linea Liquidità è una linea gestita dall'Impresa ed investe in quote di fondi esterni selezionati dalla stessa - sulla base di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato - tra quelli appartenenti alle Gamme "Liquidità area euro e Liquidità altre valute" e disponibili tra i fondi collegabili al presente contratto ed elencati alla Scheda Sintetica.

La Linea Liquidità è dettagliatamente descritta alla sezione B.1) della Parte I del Prospetto d'offerta.

L'Impresa, a seguito dell'analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni che compongono la Linea Liquidità ed opera per conto dell'investitore-contraente con discrezionalità ed autonomia operativa, rivedendone la composizione in base all'analisi effettuata, attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.

Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione sono effettuate nel *giorno di riferimento* che è il venerdì ed ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di gestione/Sicav come definito all'art. 18.

L'elenco dei fondi esterni selezionati dall'Impresa per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o presso l'Impresa stessa.

Programma di Ribilanciamento Automatico

Il presente contratto offre all'investitore-contraente la possibilità di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo denominato "*Programma di Ribilanciamento Automatico*"; condizione necessaria per poter effettuare le operazioni di ribilanciamento, come di seguito descritte, è l'investimento dei premi in una combinazione libera di almeno due fondi esterni.

L'attivazione del *Programma di Ribilanciamento Automatico* può essere richiesta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta o, successivamente, in qualsiasi momento in corso di contratto. Tale servizio potrà essere attivato e revocato dall'investitore-contraente più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.

L'investitore-contraente può richiedere il *Programma di Ribilanciamento Automatico* anche contestualmente agli altri servizi opzionali e aggiuntivi previsti dal contratto: *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento*.

Con l'offerta del servizio *Programma di Ribilanciamento Automatico*, l'Impresa si propone l'obiettivo di neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario sulla combinazione di fondi esterni definita dallo stesso investitore-contraente in sede di prima sottoscrizione ovvero, successivamente, in caso di versamento aggiuntivo o di switch (cd. "*asset di ribilanciamento*"), attraverso il ribilanciamento degli attivi in conformità ai pesi percentuali ivi indicati.

A tal fine, l'Impresa assume l'incarico di eseguire periodicamente, su ciascun premio investito, un'operazione di switch automatica (c.d. operazione di ribilanciamento), convertendo il controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore-contraente nell'*asset di ribilanciamento* di riferimento per l'operazione. In altri termini, attraverso l'operazione di ribilanciamento, l'Impresa ripristina, per ciascun premio investito nel contratto, i pesi percentuali iniziali tra i diversi fondi esterni indicati in ciascun *asset di ribilanciamento*. L'operazione di ribilanciamento prevede, quindi, il disinvestimento del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore-contraente in ciascun premio versato ed il reinvestimento, nel medesimo giorno (c.d. *giorno di riferimento*), nell'*asset di ribilanciamento* definito per ogni premio.

Nel caso di adesione al *Programma di Ribilanciamento Automatico* contestuale alla sottoscrizione del Modulo di proposta, la decorrenza del servizio (convenzionalmente definita *giorno di riferimento* dell'operazione di ribilanciamento) coincide con la data di decorrenza del contratto. Se il servizio viene richiesto in corso di contratto, la data di decorrenza coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla

data in cui l'Impresa riceve la richiesta di adesione sottoscritta dall'investitore-contraente.

Ogni operazione di ribilanciamento verrà eseguita dall'Impresa periodicamente, il venerdì della 26° settimana successiva alla settimana del *giorno di riferimento* dell'operazione di ribilanciamento (c.d. *periodo di ribilanciamento*) salvo che, durante tale periodo, non siano state eseguite operazioni di investimento/disinvestimento che differiscano il termine di decorrenza.

Le operazioni di investimento/disinvestimento sopra citate possono derivare dalle seguenti tipologie di operazioni:

- operazione di *switch* richiesta dall'investitore-contraente;
- operazione di *switch* effettuata autonomamente dall'Impresa nell'ambito dei servizi *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento*.

Le operazioni di investimento/disinvestimento derivanti dall'operazione di ribilanciamento vengono effettuate dall'Impresa il venerdì che è il *giorno di riferimento* dell'operazione stessa. Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, si assume quale *giorno di riferimento* delle operazioni il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente. Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di ribilanciamento, si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come definito all'art. 18.

Come già precisato, l'*asset di ribilanciamento* corrisponde alla combinazione di fondi esterni selezionata dall'investitore-contraente alla data di sottoscrizione di ciascun versamento di premio.

Nel caso in cui l'investitore-contraente sottoscriva il *Programma di Ribilanciamento Automatico* in corso di contratto potrà definire un nuovo *asset di ribilanciamento* sottoscrivendo contestualmente un'operazione di *switch "totale"*. In questo caso l'*asset di ribilanciamento* coinciderà con la scelta d'investimento effettuata nella richiesta di *switch "totale"*. L'operazione di *switch "totale"* verrà eseguita con le modalità e le tempistiche indicate al successivo art. 17. Il *periodo di ribilanciamento* decorrerà dal *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch "totale"*.

L'*asset di ribilanciamento* può variare nei seguenti casi:

- operazioni di *switch "totale"* richieste dall'investitore-contraente in corso di contratto. Tali operazioni determinano un nuovo *asset di ribilanciamento* per tutti i versamenti di premio in essere alla data di riferimento dell'operazione di *switch "totale"*. Il nuovo *asset* sarà il medesimo indicato dall'investitore-contraente nella richiesta di *switch "totale"*. In questo caso, il *periodo di ribilanciamento* per tutti i premi versati fino a quel momento, verrà differito e decorrerà dal *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch "totale"* eseguita dall'Impresa, mentre l'*asset di ribilanciamento* assegnato su tali premi sarà il medesimo indicato dall'investitore-contraente nella richiesta di *switch "totale"*;
- operazioni di *switch "singolo"* richieste dall'investitore-contraente. Tali operazioni determinano una modifica parziale della combinazione dei fondi esterni selezionati all'interno dell'*asset di ribilanciamento* in essere su ciascun premio. Tale modifica consiste nella sostituzione nell'*asset di ribilanciamento* dei soli fondi disinvestiti con la nuova scelta d'investimento richiesta dall'investitore-contraente attraverso l'operazione di *switch "singolo"*. In questo caso, il *periodo di ribilanciamento* per tutti i premi versati fino a quel momento verrà differito e decorrerà dal *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch "singolo"*.

- *Attività di gestione periodica* e *Attività di salvaguardia del contratto* effettuate dall'Impresa in corso di contratto. Tali attività possono variare in qualsiasi momento la combinazione dei fondi esterni selezionati all'interno dell'*asset di ribilanciamento*. In caso di sospensione temporanea del collocamento da parte della Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni presenti nell'*asset di ribilanciamento*, l'operazione di ribilanciamento sarà effettuata verso i nuovi fondi assegnati dall'Impresa a fronte delle attività svolte dalla stessa limitatamente al periodo di sospensione di detti fondi. Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di ribilanciamento, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati all'*asset di ribilanciamento*, la stessa non potrà procedere al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i. Conseguentemente l'operazione di ribilanciamento non potrà essere eseguita dall'Impresa con riferimento ai premi investiti in tali fondi. L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione. In caso di eliminazione da parte dell'Impresa di uno o più fondi esterni presenti nell'*asset di ribilanciamento*, l'operazione di ribilanciamento sarà effettuata verso i nuovi fondi assegnati dall'impresa stessa fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

Le operazioni di *switch* effettuate autonomamente dall'Impresa nell'ambito delle attività di gestione sopra descritte non differiscono il *periodo di ribilanciamento*.

- operazioni di *switch* effettuate autonomamente dall'Impresa nell'ambito dei servizi *Programma Stop Loss* e *Programma Periodico di Investimento*. Tali operazioni possono variare in corso di contratto l'*asset di ribilanciamento* e posticipare il *periodo di ribilanciamento*. Nel solo caso in cui si siano verificate le condizioni di disinvestimento previste dal *Programma Stop Loss*, l'Impresa esegue autonomamente un'operazione di *switch* dell'intero controvalore delle quote possedute nel contratto verso la Linea Liquidità. A fronte di tale operazione di *switch*, l'*asset di ribilanciamento* risulterà composto, per tutti i premi versati, solo dalla Linea Liquidità. Conseguentemente l'operazione di ribilanciamento non potrà esser eseguita dall'Impresa in quanto l'*asset di ribilanciamento* è costituito da una sola linea.

Nel caso in cui l'investitore-contraente al momento dell'adesione al *Programma Stop Loss* abbia sottoscritto la modalità "*Stop Loss con Programma Periodico di Investimento*" o direttamente il "*Programma Periodico di Investimento*", l'Impresa effettuerà inizialmente le operazioni di *switch* periodiche previste

da tale servizio verso l'asset di destinazione, posticipando il periodo di ribilanciamento, che decorrerà dal giorno di riferimento dell'ultima operazione di *switch periodica* eseguita dall'Impresa. Decorso il periodo di ribilanciamento, verrà effettuata dall'Impresa l'operazione di ribilanciamento per tutti i premi versati fino a quel momento verso il nuovo asset di ribilanciamento, che coinciderà con l'asset di destinazione precedentemente definito dall'investitore-contraente.

Per tutti i casi sopra descritti, l'investitore-contraente mantiene la facoltà di richiedere in un qualsiasi momento un'operazione di *switch* per posticipare il periodo di ribilanciamento o per variare le scelte d'investimento presenti nell'ultimo asset di ribilanciamento.

Si ricorda che, nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore-contraente in riferimento a ciascun versamento di premio sia investito interamente in un solo fondo esterno o l'intero controvalore del contratto sia investito nella Linea Liquidità nel giorno di riferimento dell'operazione di ribilanciamento, tale operazione non potrà essere eseguita dall'Impresa. Si precisa che, in tal caso, l'operazione di ribilanciamento potrà esser eseguita successivamente dall'Impresa solamente a seguito di operazione di *switch "totale"* richiesta dall'investitore-contraente verso una combinazione di almeno due fondi esterni. Ne consegue che il periodo di ribilanciamento, in tale ipotesi, decorrerà dal giorno di riferimento dell'operazione di *switch "totale"* per tutti i versamenti di premio in essere a tale data e l'asset di ribilanciamento su tali versamenti sarà il medesimo indicato dall'investitore-contraente nella richiesta di *switch "totale"*.

Nel caso in cui il controvalore del contratto risulti investito interamente nella Linea Liquidità a fronte della sottoscrizione della modalità "*Stop Loss con Programma Periodico di Investimento*", l'operazione di ribilanciamento verrà eseguita autonomamente dall'Impresa trascorso il periodo di ribilanciamento che decorrerà dal giorno di riferimento dell'ultimo *switch periodico* eseguito dalla stessa. L'operazione di ribilanciamento per tutti i premi versati fino a quel momento verrà eseguita verso il nuovo asset di ribilanciamento, che coinciderà con l'asset di destinazione precedentemente definito nel *Programma Periodico di Investimento*.

Si precisa che l'asset di ribilanciamento di eventuali premi aggiuntivi versati successivamente alla data di esecuzione di qualsiasi operazione di *switch* o operazione di *switch periodica* o operazione di ribilanciamento coinciderà con la combinazione di fondi esterni selezionata dall'investitore-contraente alla data di sottoscrizione di ciascun versamento di premio aggiuntivo.

Il versamento di premi aggiuntivi non differisce il periodo di ribilanciamento.

Ogni operazione di ribilanciamento effettuata dall'Impresa nell'ambito del *Programma di Ribilanciamento Automatico*, sarà tempestivamente confermata all'investitore-contraente, tramite una comunicazione contenente le indicazioni relative all'operazione stessa eseguita, ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi.

Il *Programma di Ribilanciamento Automatico* comporta un costo fisso, applicato in occasione di ogni operazione di ribilanciamento effettuata dall'Impresa, come previsto al successivo art. 12.

L'impresa in casi eccezionali, si riserva la facoltà di non accettare l'adesione al servizio richiesta dall'investitore-contraente o di non eseguire l'operazione di ribilanciamento sulla base di proprie valutazioni discrezionali finalizzate a tutelare le scelte e l'interesse dell'investitore-contraente. In questo caso l'Impresa fornirà una tempestiva comunicazione all'investitore-contraente contenente le motivazioni della propria decisione.

Si specifica che l'investitore-contraente che aderisce al servizio "*Programma di Ribilanciamento Automatico*" conserva comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti di premi aggiuntivi, operazioni di *switch* nonché riscatti parziali e/o di attivare il *Programma Cedola Periodica*.

L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il "*Programma di Ribilanciamento Automatico*" tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante invio all'Impresa di lettera raccomandata A.R. La revoca decorre dal primo giorno lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente. In caso di revoca del *Programma di Ribilanciamento Automatico* non saranno più applicati i relativi costi fissi del servizio di cui al successivo art. 12.

Programma Cedola Periodica

Il presente contratto offre all'investitore-contraente, nel solo caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione "C", la possibilità di sottoscrivere il servizio opzionale e aggiuntivo denominato *Programma Cedola Periodica*.

Il *Programma Cedola Periodica* prevede, per una durata pari a dieci anni, l'erogazione di una prestazione ricorrente (c.d. cedola), sempreché l'Assicurato sia ancora in vita, di un importo definito dall'investitore-contraente attraverso il disinvestimento delle quote possedute nel contratto.

L'importo della cedola, da erogare semestralmente o annualmente, viene determinato applicando la percentuale, scelta dall'investitore-contraente tra quelle proposte dall'Impresa, sulla somma dei premi versati nel contratto, al netto di eventuali premi lordi riscattati parzialmente e già regolati dall'Impresa al giorno di calcolo di ciascuna prestazione (c.d. somma premi netti versati).

Ai fini dell'erogazione di ciascuna prestazione, l'importo minimo della cedola dovrà essere pari a Euro 500 in caso di cedola annuale e a Euro 250 in caso di cedola semestrale.

L'attivazione del *Programma Cedola Periodica* può essere richiesta dall'investitore-contraente contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di proposta o in un qualsiasi momento successivo in corso di contratto, mediante la sottoscrizione del relativo modulo di adesione. Tale servizio potrà essere attivato e revocato dall'investitore-contraente anche più volte durante il periodo in cui il contratto è in vigore.

La durata di un *Programma Cedola Periodica* attivato successivamente ad una revoca sarà, come per le precedenti attivazioni, pari a 10 anni.

L'investitore-contraente può attivare il *Programma Cedola Periodica* contestualmente agli altri servizi opzionali e aggiuntivi previsti dal contratto.

Non è prevista la facoltà di attivare il *Programma Cedola Periodica* sui contratti:

- con *Classe di Sottoscrizione* "A", "B" e "T";
- sottoscritti con premi derivanti da operazioni di riscatto di altri prodotti dell'Impresa;
- provenienti da un'operazione di trasformazione di altri prodotti dell'Impresa.

Il soggetto designato in caso di erogazione delle cedole è l'investitore-contraente stesso.

In caso di adesione al *Programma Cedola Periodica* l'investitore-contraente deve fornire all'Impresa i dati di un documento d'identità (Carta d'identità o Passaporto) in corso di validità; in caso di documento scaduto alla data di erogazione della cedola, la prestazione non potrà essere liquidata dall'Impresa.

L'investitore-contraente sceglie al momento dell'adesione al *Programma Cedola Periodica*:

- la periodicità dell'erogazione della prestazione (semestrale o annuale);
- la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati (l'1,50% o il 2,50% in caso di cedola semestrale e il 3% o 5% per la cedola annuale).

La prestazione sarà corrisposta, in base alla periodicità scelta dall'investitore-contraente, in 20 erogazioni semestrali in caso di cedola semestrale o in 10 erogazioni annuali in caso di cedola annuale.

L'impresa potrà comunque proporre in corso di contratto nuove periodicità di erogazione della prestazione e/o nuove percentuali per calcolare l'importo della cedola.

L'importo relativo alla prima cedola verrà calcolato alla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa della richiesta di adesione al servizio (c.d. giorno di calcolo), purché questa sia pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale ricorrenza; in caso contrario, la prima cedola verrà calcolata alla successiva ricorrenza annuale del contratto.

L'importo delle cedole successive verrà invece calcolato in base alla periodicità dell'erogazione delle prestazioni, ossia:

- per la *periodicità annuale*: il giorno di calcolo della prestazione corrisponderà a ciascuna ricorrenza annuale del contratto successiva all'erogazione della prima cedola;
- per la *periodicità semestrale*: il giorno di calcolo della prestazione coinciderà con ciascuna ricorrenza semestrale del contratto successiva all'erogazione della prima cedola.

Le quote relative all'importo della cedola da erogare saranno disinvestite, proporzionalmente dai fondi presenti nel contratto, il primo *giorno di riferimento* successivo al giorno di calcolo della prestazione.

Il numero di quote da disinvestire nel *giorno di riferimento* della prestazione, verranno definite in base all'importo della cedola da corrispondere all'investitore-contraente e al valore della singola quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav, come definito all'art. 18.

L'erogazione della prestazione avverrà quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del disinvestimento, diminuiranno.

L'importo di ciascuna cedola verrà corrisposto entro i trenta giorni successivi al *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento delle relative quote.

Il mezzo di pagamento che verrà utilizzato dall'Impresa per erogare la prestazione ricorrente sarà il bonifico bancario; pertanto, l'investitore-contraente dovrà comunicare all'Impresa in fase di adesione al servizio, le coordinate bancarie "IBAN" sulle quali la stessa potrà liquidare gli importi disinvestiti. In caso di variazione delle coordinate bancarie in corso di erogazione delle prestazioni, l'investitore-contraente dovrà comunicare tempestivamente all'impresa le nuove coordinate bancarie, tramite comunicazione scritta.

L'Impresa comunicherà all'investitore-contraente, tramite l'estratto conto annuale, le informazioni relative all'operazione di erogazione di ciascuna cedola liquidata nel corso del periodo rendicontato.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

L'Impresa pertanto, liquiderà all'investitore-contraente l'importo della cedola, disinvestendo proporzionalmente le quote dei fondi esterni per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo della cedola, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore. In questo caso il limite di importo minimo stabilito per l'erogazione della cedola verrà derogato dall'Impresa stessa.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti dall'erogazione della cedola.

Nel caso in cui nel giorno di calcolo della prestazione ricorrente si verificasse almeno una delle seguenti condizioni, ossia che:

- l'importo della cedola calcolata sia inferiore a Euro 500 in caso di cedola annuale e di Euro 250 in caso di cedola semestrale;

oppure

- l'importo della cedola calcolata sommato agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto superi il 50% della somma dei premi netti versati e già regolati dall'Impresa al giorno di calcolo;

oppure

- l'importo della cedola calcolata sommato agli importi delle prestazioni già erogate in corso di contratto sia uguale o superiore al controvalore delle quote presenti nel contratto calcolato sulla base dell'ultimo

valore unitario della quota disponibile al giorno di calcolo per ciascun fondo collegato;

oppure

- il documento di identità dell'investitore-contraente sia scaduto;

L'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote relative a quella determinata prestazione e quindi alla sua liquidazione. Il servizio rimarrà comunque attivo per le successive erogazioni delle rimanenti prestazioni.

L'Impresa liquiderà comunque all'investitore-contraente, le prestazioni previste nel *Programma Cedola Periodica*, fino alla data di ricevimento della comunicazione di decesso dell'Assicurato.

Il *Programma Cedola Periodica* comporta un costo fisso, applicato in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa, come previsto al successivo art. 12.

Nel corso del periodo di erogazione delle cedole l'investitore-contraente può modificare, tramite comunicazione scritta, effettuata attraverso l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante l'invio all'Impresa di una lettera raccomandata A.R., la percentuale da applicare alla somma dei premi netti versati in base alla periodicità dell'erogazione delle prestazioni precedentemente scelta dall'investitore-contraente. La modifica richiesta dall'investitore-contraente decorrerà dalla prima ricorrenza annuale del contratto successiva al giorno di ricevimento da parte dell'Impresa della relativa richiesta, purché questa sia pervenuta almeno trenta giorni prima rispetto a tale giorno; in caso contrario, la modifica decorrerà alla ricorrenza annuale successiva.

L'investitore-contraente ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento il *Programma Cedola Periodica* tramite comunicazione scritta, effettuata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante l'invio all'Impresa di una lettera raccomandata A.R. La revoca decorrerà con effetto immediato dal primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall'investitore-contraente.

Art. 7 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'investitore-contraente riceve comunicazione, per iscritto, dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa, mediante l'invio del Documento di Polizza.

In ogni caso il contratto decorre e produce gli effetti il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. data di decorrenza), sempreché, entro il suddetto termine, l'Impresa non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.

L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e nelle modalità previsti al successivo art. 8.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il pagamento del premio unico iniziale può avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'importo derivante dalla liquidazione totale di un contratto emesso da Eurovita S.p.A. (c.d. "vecchio contratto").

In questo caso, il contratto decorre e produce gli effetti (c.d. data di decorrenza) nel medesimo *giorno di riferimento* dell'operazione di riscatto del "vecchio contratto", sempreché l'Impresa non comunichi con lettera raccomandata A.R. all'investitore-contraente la propria non accettazione.

La data di decorrenza del contratto coincide con il giorno in cui vengono effettuate sia l'operazione di disinvestimento relativa al riscatto del "vecchio contratto", sia l'operazione di reinvestimento dell'importo netto riscattato nel nuovo contratto.

Il pagamento del premio unico iniziale, così come sottoscritto dall'investitore-contraente nel Modulo di proposta, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto e della decorrenza degli effetti dello stesso.

Art. 8 - Il premio e suo versamento

Il presente contratto prevede differenti *Classi di Sottoscrizione* che l'Impresa assegnerà al momento della firma del Modulo di proposta, in funzione della provenienza delle somme da versare, a titolo di premio iniziale, nel contratto e in base alla misura e alla tipologia dei costi eventualmente scelta dall'investitore-contraente:

- *Classe di Sottoscrizione "A"*: riservata ai contratti con premio iniziale non derivante da "denaro fresco"; tale classe prevede penalità di riscatto applicate fino alla fine del 4° anno dalla data d'investimento di ciascun premio versato;
- *Classe di Sottoscrizione "B"* riservata ai contratti con premio iniziale derivante da "denaro fresco"; tale classe prevede penalità di riscatto applicate fino alla fine del 5° anno dalla data d'investimento di ciascun premio versato e il riconoscimento di un Bonus pari ad una maggiorazione del 3% del numero delle quote attribuite al contratto a seguito del versamento di ciascun premio;
- *Classe di Sottoscrizione "C"*: riservata ai contratti con premio iniziale non derivante da "denaro fresco"; tale classe prevede costi di gestione maggiorati rispetto alle precedenti classi e una penalità fissa di riscatto applicata fino alla fine del 1° anno dalla data di investimento di ciascun premio versato;
- *Classe di Sottoscrizione "T"*: riservata agli investitori-contraenti già clienti di Eurovita S.p.A. che intendono versare il premio unico iniziale ed eventuali premi aggiuntivi nella medesima data di decorrenza del contratto, con somme derivanti dal riscatto totale di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked a premio unico emesso dall'Impresa stessa (c.d. "vecchio contratto").

Per "denaro fresco" si intende l'apporto di nuovi capitali versati da parte dell'investitore-contraente sul

conto corrente presso il Gruppo BNL - BNP Paribas; tali capitali possono derivare da:

- assegni emessi da banche non appartenenti al Gruppo BNL - BNP Paribas;
- bonifici provenienti da istituti non appartenenti al Gruppo BNL - BNP Paribas;
- liquidità derivante da disinvestimenti di prodotti finanziari trasferiti da istituti non appartenenti al Gruppo BNL - BNP Paribas.

La *Classe di Sottoscrizione* assegnata al contratto è permanente e pertanto non potrà essere in nessun caso successivamente modificata.

Il premio iniziale viene versato in un'unica soluzione. Tuttavia l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi.

In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a Euro 25.000.

Per le soli *Classi di sottoscrizione "A" e "B"* l'importo del premio unico iniziale non potrà essere superiore a Euro 2.000.000.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il premio unico iniziale può derivare esclusivamente ed interamente dal riscatto totale di un prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked emesso dall'Impresa (c.d. "vecchio contratto"). In questa occasione, l'Impresa ha la facoltà di derogare l'importo minimo del premio iniziale indicato precedentemente. Pertanto il versamento del premio unico iniziale può avvenire esclusivamente per mezzo di pagamento effettuato in pari data con la liquidazione totale del "vecchio contratto".

L'importo del premio unico iniziale versato sul contratto sarà pari al valore netto riscattato derivante dal disinvestimento totale del "vecchio contratto".

Nel caso in cui le quote dei fondi esterni possedute nel "vecchio contratto" siano state acquisite con diversi premi aventi differenti date di decorrenza/investimento, ne deriverà che una parte del valore netto riscattato potrebbe essere investito nel contratto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto.

Oltre al pagamento del premio unico iniziale, l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 1.000 ciascuno, che l'Impresa investirà in quote di fondi esterni, secondo la scelta dell'investitore-contraente.

I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di 89 anni e non oltre alla data di investimento del premio stesso (*giorno di riferimento*).

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità:

- bonifico bancario a favore di Eurovita S.p.A. mediante addebito sul c/c dell'investitore-contraente presso BNL - Gruppo BNP Paribas;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Eurovita S.p.A.;
- liquidazione totale di un contratto emesso da Eurovita S.p.A. (modalità prevista solo per il versamento del premio iniziale in un contratto con *Classe di Sottoscrizione "T"*);
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare, 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).

L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale e dei premi aggiuntivi il giorno lavorativo precedente il *giorno di riferimento* definito al successivo art. 18.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il giorno di disponibilità del premio unico iniziale coincide con il giorno in cui viene effettuata l'operazione di disinvestimento relativa al riscatto del "vecchio contratto". L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale nel giorno di riferimento definito al successivo art. 18.

L'Impresa comunica all'investitore-contraente per iscritto, tramite il Documento di Polizza, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote acquisite, l'ammontare del premio versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. In corso di contratto l'Impresa, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, comunicherà altresì per iscritto una lettera di conferma dell'investimento successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 18.

Art. 9 - Modalità di conversione del premio in quote

L'Impresa assume per le operazioni relative all'investimento del premio, il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 18.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione.

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix. L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione all'investitore-contraente. Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di decorrenza"), così come indicato al precedente art. 7.

In caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione "T", il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il giorno in cui viene effettuata l'operazione di disinvestimento relativa al riscatto dal "vecchio contratto", così come indicato al precedente art. 7.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da versamento dei premi aggiuntivi coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di investimento"), nel rispetto dei giorni di valuta indicati all'art. 8.

Alla data di decorrenza del contratto, secondo quanto disciplinato dall'art. 7, il premio viene investito - al netto delle spese di emissione del contratto - nelle quote dei fondi esterni, secondo la scelta operata dall'investitore-contraente, fermi restando i casi previsti all'art. 6.

Il numero delle quote dei fondi esterni da attribuire all'investitore-contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall'investitore-contraente - al netto, nel solo caso del premio unico iniziale, delle spese di emissione del contratto - per il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 18.

L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nella polizza viene calcolato in funzione del premio versato. Esso viene prelevato mensilmente, in corso di contratto, direttamente dal numero totale delle quote acquisite dall'investitore-contraente con conseguente riduzione del numero delle stesse; l'importo del premio prelevato corrisponde ad una percentuale pari allo 0,02% su base annua del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente nel contratto.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

Art. 10 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore agli 89.

L'impresa si riserva la facoltà di derogare ai limiti di età minima e massima dell'Assicurato sopra indicati, a favore di una specifica richiesta scritta inviata dall'investitore-contraente direttamente all'Impresa di Assicurazione.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dall'investitore-contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia: nel caso in cui l'investitore-contraente perda i predetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di versamento di premi aggiuntivi e di switch saranno respinte dall'Impresa come eventuali adesioni ai servizi aggiuntivi ad eccezione del Programma Cedola Periodica, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

Art. 11 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto

L'investitore-contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

L'investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'investitore-contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'investitore-contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 1.000. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall'investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno sessanta giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte dell'investitore-contrattante - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e le relative condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare all'investitore-contrattante, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

Art. 12 - Costi

Costi gravanti direttamente sull'investitore-contrattante

Costi gravanti sul premio

- *spese di emissione del contratto*: l'Impresa preleva dal premio unico iniziale un costo fisso pari a Euro 60. I versamenti di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun costo fisso.

In caso di assegnazione al contratto della Classe di Sottoscrizione "T", l'Impresa non preleverà dal premio unico iniziale il costo fisso di Euro 60.

Con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (Art.2 - Capitale assicurato), calcolata in funzione del premio versato e prelevata dal numero totale di quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 9 per il dettaglio del prelievo effettuato.

Costi di riscatto

Penalità di riscatto:

in caso di riscatto totale il presente contratto prevede una penalità di riscatto definita in base alla Classe di Sottoscrizione assegnata al contratto.

Per la Classe di sottoscrizione "A", "B" e "T": la penalità di riscatto è pari ad una percentuale del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto; tale percentuale è definita in base alla Classe di sottoscrizione assegnata al contratto e in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto e, per le quote acquisite con i versamenti di premio aggiuntivi, dalla data di investimento degli stessi, come di seguito descritto:

Anni	Penalità di riscatto (% del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto)		
	Classe di Sottoscrizione "A"	Classe di Sottoscrizione "B"	Classe di Sottoscrizione "T"
0	non riscattabile	non riscattabile	10,00%
1	4,00%	6,00%	8,00%
2	3,00%	5,00%	6,00%
3	2,00%	4,00%	4,00%
4	0,00%	3,00%	2,00%
5	0,00%	0,00%	1,00%
6 e oltre	0,00%	0,00%	0,00%

Allo stesso modo anche in caso di riscatto parziale, l'Impresa applicherà una penalità di riscatto, pari ad una percentuale dell'importo disinvestito, secondo le medesime modalità descritte per il riscatto totale.

Per la Classe di Sottoscrizione "C": la penalità di riscatto è pari ad un importo fisso di Euro 100. Tale penalità viene prelevata per ogni operazione di riscatto parziale e totale effettuata su ciascun premio versato nel solo caso in cui tale operazione venga eseguita nei primi 12 mesi dalla data di decorrenza/investimento di ciascun premio versato.

Costo fisso amministrativo per operazione di riscatto:

tale costo è pari a un importo fisso di Euro 60 applicato in occasione di ogni operazione di riscatto parziale o totale effettuata dall'investitore-contrattante in corso di contratto. Il costo fisso amministrativo verrà prelevato dal controvalore delle quote al momento del riscatto, in caso di rimborso totale del contratto, o dal capitale maturato residuo in polizza, in caso di riscatto parziale.

Costi che gravano indirettamente sull'investitore-contrattante

Costi gravanti sui fondi esterni (OICR)

a) Remunerazione dell'Impresa

- *costi relativi all'Attività di gestione periodica e all'Attività di salvaguardia del contratto effettuate dall'Impresa*

Il presente contratto prevede l'applicazione di una commissione per l'Attività di gestione periodica e l'Attività di salvaguardia del contratto descritte al precedente art. 6.

La commissione di gestione prevista è pari ad una percentuale definita in base alla Classe di sottoscrizione assegnata al contratto e variabile in base alla macro-categoria di appartenenza di ciascun fondo, del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contrattante. Tale commissione è calcolata su base annua ed è applicata e prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto.

Macro-categorie	Commissione per l'attività di gestione (% su base annua)		
	Classe di S. "A" e "B"	Classe di S. "C"	Classe di S. "T"
Fondi Flessibili	2,70%	2,80%	3,25%
Fondi Azionari	2,70%	2,80%	3,25%
Fondi Bilanciati	2,50%	2,60%	3,25%
Fondi Obbligazionari	2,30%	2,40%	3,25%
Fondi Liquidità/Linea Liquidità	1,90%	2,00%	3,25%

Programma Stop Loss

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale *Programma Stop Loss*, il costo del predetto servizio è pari allo 0,01% su base annua (con il limite massimo di Euro 2 mensili) del controvalore del contratto, applicato e prelevato mensilmente dal numero delle quote possedute. Il prelievo avviene quindi mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto che, per effetto del prelievo, diminuiscono. Tale costo sarà applicato e prelevato fino a richiesta di revoca del servizio da parte dell'investitore-contraente.

Si specifica che tale costo non sarà applicato né prelevato per tutto il periodo in cui l'intero controvalore del contratto risulti investito nella Linea Liquidità, fino ad un'eventuale successiva richiesta di switch da parte dell'investitore-contraente. In tale periodo saranno invece applicati soltanto i costi per l'attività di gestione di cui sopra.

Programma Periodico di Investimento

In caso di sottoscrizione del servizio opzionale *Programma Periodico di Investimento*, il costo del predetto servizio è prelevato in occasione di ogni operazione di switch periodica effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Il costo è pari a Euro 2 per operazione, come dettagliato nella tabella seguente:

frequenza	Costo totale (max)			
	Durata 1 mese	Durata 6 mesi	Durata 12 mesi	Durata 24 mesi
settimanale	Euro 8	Euro 52	Euro 104	-
mensile	-	Euro 12	Euro 24	Euro 48

Con riferimento ai singoli i fondi componenti l'asset di destinazione o presenti in polizza a seguito di eventuali operazioni di versamento di premi aggiuntivi, si specifica che sono inoltre applicati i costi per l'attività di gestione di cui sopra.

Programma di Ribilanciamento Automatico

In caso di adesione al servizio opzionale e aggiuntivo *Programma di Ribilanciamento Automatico* è previsto un costo fisso, applicato in occasione di ogni operazione di ribilanciamento effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Tale costo è pari a Euro 2 e viene prelevato dal controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore- contraente sempreché l'operazione abbia avuto effetto.

Programma Cedola Periodica

In caso di adesione al servizio opzionale e aggiuntivo *Programma Cedola Periodica* è previsto un costo fisso, applicato in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa nell'ambito del servizio. Tale costo è pari a Euro 3 e viene prelevato dal controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore-contraente al momento del disinvestimento delle quote e sempreché l'operazione abbia avuto effetto.

b) Remunerazione della Società di Gestione/della Sicav

I costi gravanti sui fondi esterni sono contenuti e dettagliatamente descritti nella Parte I del Prospetto d'offerta.

Art. 13 - Misure e modalità di eventuali sconti

Nel caso in cui l'investitore-contraente sia registrato all'Area web riservata ai clienti, è previsto uno sconto del 100% del costo relativo al *Programma Periodico di Investimento*, *Programma di Ribilanciamento Automatico* nonché del costo relativo al *Programma Stop Loss*.

Nel caso in cui l'investitore-contraente sia registrato all'Area web riservata ai clienti, è previsto uno sconto del costo fisso previsto dal *Programma Cedola Periodica*; a fronte di tale sconto verrà applicato, in occasione di ogni erogazione di cedola effettuata dall'Impresa, un costo fisso pari a Euro 1.

In caso di assegnazione al contratto della *Classe di Sottoscrizione "T"*, il soggetto distributore può concedere in fase di collocamento, agevolazioni finanziarie in forma di riduzione a base percentuale delle commissioni di gestione e penalità di riscatto, secondo le modalità concordate tra il soggetto distributore e l'Impresa e dettagliate nel Documento Comparativo relativo al tipo di operazione eseguita.

Tali agevolazioni hanno i seguenti massimali:

Aliquota massima di sconto	
Commissione di gestione	80%
Penalità di riscatto	100%

Art. 14 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 15 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. l'investitore-contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto totale può essere richiesto dall'investitore-contraente:

- decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza/investimento dell'ultimo premio a qualsiasi titolo versato, in caso di assegnazione al contratto della *Classe di sottoscrizione "A" o "B"*;
- decorso il terzo mese dalla data di decorrenza/investimento dell'ultimo premio a qualsiasi titolo versato, in caso di assegnazione al contratto della *Classe di sottoscrizione "C"*;
- in un qualsiasi momento in corso di contratto, in caso di assegnazione allo stesso della *Classe di Sottoscrizione "T"*.

L'investitore-contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale con le seguenti limitazioni temporali:

- le quote acquisite con il versamento del premio unico iniziale possono essere riscattate:
 - decorso il dodicesimo mese dalla data di decorrenza del contratto, in caso di assegnazione al contratto della *Classe di sottoscrizione "A" o "B"*;
 - decorso il terzo mese dalla data di decorrenza del contratto, in caso di assegnazione al contratto della *Classe di sottoscrizione "C"*;
 - in un qualsiasi momento in corso di contratto, in caso di assegnazione allo stesso della *Classe di Sottoscrizione "T"*.
- le quote acquisite con gli eventuali versamenti di premi aggiuntivi possono essere riscattate:
 - decorso il dodicesimo mese dalla data di investimento di ogni singolo premio aggiuntivo, in caso di assegnazione al contratto della *Classe di sottoscrizione "A" o "B"*;
 - decorso il terzo mese dalla data di investimento di ogni singolo premio aggiuntivo, in caso di assegnazione al contratto della *Classe di sottoscrizione "C"*;
 - in un qualsiasi momento in corso di contratto, in caso di assegnazione allo stesso della *Classe di Sottoscrizione "T"*.

A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi esterni il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto dell'investitore-contraente.

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto, per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav come meglio specificato al successivo art. 18, diminuito sia dei costi di riscatto sia dei costi periodici di cui all'art. 12.

L'investitore-contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà all'investitore-contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta dei costi di riscatto e di eventuali imposte di legge. L'Impresa effettua l'operazione di riscatto parziale, disinvestendo le quote acquisite con i singoli premi, a partire dal premio con maggiore anzianità.

In tutti i casi in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione, l'Impresa si trovasse per motivazioni esogene ed in nessun modo imputabili o riconducibili alla stessa, nell'oggettiva condizione di non poter effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al rimborso delle quote di tale/i fondo/i esterno/i composta da tali fondi.

Conseguentemente l'Impresa:

- in caso di *richiesta di riscatto totale*, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- in caso di *richiesta di riscatto parziale*, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento. Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto ridurranno la quota non riscattata e/o, nel caso non fosse possibile disinvestire le quote necessarie al raggiungimento di tali costi e imposte, ridurranno l'importo liquidato.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto.

A tal proposito, l'Impresa fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i non liquidati ed al conseguente rimborso non appena sarà possibile per la stessa effettuare l'operazione di disinvestimento, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.

Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 19.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 16 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l'investitore-contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso. La volontà di revoca deve essere comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'investitore-contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione. Si pone l'attenzione dell'investitore-contraente sul fatto che limitatamente ai contratti sottoscritti con somme derivanti da riscatti di altri prodotti assicurativi-finanziari di tipo unit linked emessi dall'Impresa stessa (contratti con *Classe di Sottoscrizione "T"*), non è prevista la facoltà per l'investitore-contraente di recedere dal presente contratto.

L'Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte dell'investitore-contraente, rimborserà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi esterni al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione non ancora prelevato dal contratto e al netto del controvalore delle quote relative all'eventuale Bonus di cui all'art.3; si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto.

Ai fini della determinazione del controvalore delle quote attribuite al contratto da restituire all'investitore-contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta di recesso dell'investitore-contraente.

Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute nel *giorno di riferimento* per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav come meglio specificato al successivo art. 18.

Art. 17 - Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch)

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento in corso di contratto, operazioni di switch trasferendo l'intero controvalore delle quote da:

- un singolo fondo esterno presente in polizza verso un altro fondo esterno, purchè si investa in un singolo fondo esterno il 100% del controvalore delle quote disinvestite (c.d. operazione di switch "*singolo*");
- tutti i fondi esterni presenti in polizza verso altri fondi esterni tra quelli sottoscrivibili attraverso il presente contratto (c.d. operazione di switch "*totale*").

L'operazione di switch "*singolo*" viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al singolo fondo esterno nel giorno di riferimento e reinvestendo il relativo controvalore, il medesimo giorno, nel nuovo fondo esterno richiesto dall'investitore-contraente.

L'operazione di switch "*totale*" viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento e reinvestendo il relativo controvalore, il medesimo giorno, nella nuova scelta d'investimento richiesta dall'investitore-contraente.

L'operazione di switch verso uno o più fondi esterni può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di switch, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione.

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix. L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione all'investitore-contraente. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote investite nei singoli fondi esterni relativi all'operazione, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una lettera di conferma dell'operazione di switch contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite. Il valore delle quote assegnato all'operazione è

determinato nelle tempistiche e modalità indicate all'art. 18.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch*, l'Impresa si trovasse, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sè imputabili o riconducibili, nell'impossibilità di effettuare operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni per cui è possibile effettuare l'operazione di disinvestimento;
- reinvestirà esclusivamente il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente nei nuovi fondi scelti dall'investitore-contraente.

A tal proposito l'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di *switch* ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito al servizio *Programma Periodico di Investimento*, l'Impresa effettua autonomamente, le operazioni di *switch* periodiche previste dal servizio stesso.

Ciascuna operazione di *switch* periodica consiste:

- nel disinvestimento di un controvalore pari all'importo dello *switch periodico* di quote dei fondi esterni componenti la Linea Liquidità, sulla base del peso percentuale di ciascun fondo all'interno della linea stessa; il numero di quote disinvestito da ciascun fondo è determinato sulla base del valore della quota dello stesso, rilevato nel *giorno di riferimento* dell'operazione;
- nell'investimento, nello stesso *giorno di riferimento*, dell'importo di cui sopra, diminuito dei costi del servizio, in quote dei fondi esterni componenti l'asset di destinazione, sulla base del valore della quota degli stessi.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito al servizio *Programma di Ribilanciamento Automatico*, l'Impresa effettua autonomamente, le operazioni di *ribilanciamento* previste dal servizio stesso. L'operazione di *ribilanciamento* prevede il disinvestimento del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute dall'investitore-contraente con riferimento a ciascun premio versato e il reinvestimento nel medesimo giorno (*giorno di riferimento*) nell'asset di *ribilanciamento* definito per ogni premio.

Qualora il fondo o i fondi scelti dall'investitore-contraente attraverso l'operazione di *switch*, operazione di *ribilanciamento* e operazione di *switch periodica*, rientrino nella casistica indicata dal precedente "Art. 6 - Attività di gestione da parte dell'Impresa" nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia del contratto*, al fine di tutelare l'interesse dell'investitore-contraente l'Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l'operazione di *switch* verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dall'investitore-contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente stesso.

In tutti i casi previsti nell'ambito dell'*attività di salvaguardia* del contratto, l'Impresa si impegna a comunicare con la lettera di conferma di *switch*, le motivazioni della propria decisione.

L'Impresa effettua inoltre autonomamente le operazioni di *switch* verso i fondi esterni componenti la Linea Liquidità, nell'ambito del *Programma Stop Loss* eventualmente sottoscritto dall'investitore-contraente.

Successivamente alle operazioni di *switch* effettuate dall'Impresa autonomamente sia nell'ambito delle attività di gestione sia nell'ambito dei servizi aggiuntivi e opzionali offerti dal contratto, l'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* verso altri fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta.

Tale richiesta non determina la revoca del *Programma Stop Loss* mentre comporta la revoca del *Programma Periodico di Investimento*.

Nel caso in cui sia attivo sul contratto il *Programma Periodico di Investimento*, l'operazione di *switch* "singolo" non potrà essere eseguita dall'Impresa e pertanto tale richiesta non prevede la revoca del servizio. La richiesta di *switch* non implica la revoca del *Programma di Ribilanciamento Automatico* ma determina un nuovo asset di *ribilanciamento* ed il differimento del periodo di *ribilanciamento*.

Si avverte che nel caso in cui l'operazione di *switch*, richiesta dall'investitore-contraente o effettuata dall'Impresa autonomamente nell'ambito dei servizi opzionali, coinvolga fondi esterni con gestione "a obiettivo di rendimento/protezione", l'esecuzione di tali operazioni potrebbero determinare una rilevante variazione dei livelli di rendimento/protezione attesi e previsti all'interno degli obiettivi di gestione di detti fondi.

Art. 18 - Determinazione del valore della quota, valorizzazione della polizza, giorno di riferimento delle operazioni e relativo valore della quota assegnato all'operazione

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno è rilevato dall'Impresa quotidianamente ed è

determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni.

Il valore della quota è pubblicato sul sito www.eurovita.it e sui quotidiani finanziari indicati nell'Allegato alla Parte I del Prospetto d'offerta.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo esterno collegato.

Nel caso in cui il fondo esterno abbia valuta di denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, l'Impresa converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel giorno di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni, come definito al successivo paragrafo *"Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni"*.

Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi della prima rilevazione successiva da parte di World Market Fix. L'Impresa si riserva la facoltà di modificare il tasso di cambio utilizzato od i criteri di individuazione dello stesso, dandone idonea comunicazione all'investitore-contrante.

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni previste dal presente contratto, salvo diversa specifica indicazione da parte dell'Impresa, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito *"giorno di riferimento"*.

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contrante, tramite comunicazione sul sito www.eurovita.it ed informando la Società distributrice.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel *giorno di riferimento*, sulla base del valore unitario delle quote di ciascun fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav.

Il valore delle quote con cui sono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni purché compatibile con i processi operativi dell'Impresa ed indicato nell'Allegato alla Parte I del Prospetto d'offerta alla voce *"Valore quota assegnato"*.

Tali tempistiche potrebbero comunque subire variazioni nel corso della durata contrattuale e le Società di Gestione/Sicav potrebbero prevedere la determinazione di valori quota in giornate differenti da quanto indicato nell'Allegato alla Parte I. In tali casi (es. in caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa), l'Impresa, laddove possibile, assegnerà all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Si precisa che, in tutti i casi in cui l'Impresa, per motivazioni esogene ed in nessun modo a sé imputabili o riconducibili, si trovasse nell'impossibilità di eseguire le operazioni di disinvestimento di quote di uno o più fondi esterni collegati al contratto, la stessa non procederà al disinvestimento delle quote del fondo/i esterno/i.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate alcune motivazioni rientranti nella suddetta casistica: assenza del calcolo del valore della quota del fondo esterno o sospensione dello stesso alle negoziazioni per autonome decisioni della Società di gestione/Sicav o delle competenti autorità di vigilanza, cause di forza maggiore.

Art. 19 - Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

La documentazione necessaria per la liquidazione della polizza, a seguito degli eventi contrattualmente previsti (riscatto totale, riscatto parziale, esercizio dell'opzione in rendita, liquidazione del capitale assicurato a seguito del decesso dell'Assicurato) è elencata nelle tabelle pubblicate in calce al presente articolo.

Tale documentazione non sarà richiesta dall'Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità.

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La richiesta di liquidazione, corredata dalla necessaria documentazione, deve essere inoltrata all'Impresa:

- tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice

oppure

- mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano.

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di trenta giorni dalla

ricezione di tutta la documentazione completa sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

	Eventi di liquidazione			
	Riscatto totale	Riscatto parziale	Decesso Assicurato	Opzione in rendita
Fotocopia del documento di identità dell'investitore-contraente /esecutore per conto dell'investitore-contraente	x	x		x
Fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente	x	x		x
certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato	x (*)	x (*)		x (*)
Comunicazione sottoscritta dall'investitore-contraente indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la relativa modalità di pagamento				x
Fotocopia del documento di identità del codice fiscale dell'Assicurato (solo se diverso dall'investitore-contraente e/o del Beneficiario)				x
Atto notorio in originale o copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune di residenza) recante le seguenti informazioni: - se il defunto ha lasciato o meno testamento; - in presenza di testamento, copia autentica del testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiara che tale testamento è, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'ultimo, valido e non impugnato; - in assenza di testamento, elenco degli eredi legittimi			x	
Copia del certificato o autocertificazione di esistenza in vita dei Beneficiari			x	
Copia del certificato di decesso dell'Assicurato			x	
Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;			x	
Nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta			x	
Modulo dell'Impresa per l'identificazione e l'adeguata verifica del Beneficiario, in originale			x	

(*) richiesto dall'Impresa nel solo caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente e non abbia firmato il modulo di richiesta di riscatto

(**) da inviare annualmente all'Impresa e per tutto il periodo di corresponsione della rendita.

Inoltre, nel caso in cui l'investitore-contraente o il Beneficiario di polizza sia una persona giuridica, la predetta documentazione dovrà essere integrata con l'ulteriore documentazione di seguito indicata:

	Tipologia di Persona Giuridica			
	esercitante attività di impresa	NON esercitante attività di impresa	Società fiduciaria	Ente religioso
Visura Camerale valida entro 6 mesi	x		x	
Estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche		x		
Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento		x		x
Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità della persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta	x	x	x	x
Copia del documento di identità e del codice fiscale del titolare effettivo	x	x	x	x
Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante	x	x	x	x
In caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute	x	x	x	x
Riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni				x
Consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano				x

Art. 20 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 21 - Beneficiari

L'investitore-contraente designa i Beneficiari del capitale assicurato previsto all'art. 2 in fase di sottoscrizione del Modulo di proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Ai fini e per gli effetti del presente contratto, in assenza della predetta designazione in fase di sottoscrizione del prodotto, per Beneficiari si intenderanno gli eredi. Resta comunque la facoltà dell'investitore-contraente di designare successivamente i Beneficiari di polizza e di modificarli o revocarli in qualsiasi momento secondo quanto previsto agli artt. 1920 e segg. del Codice Civile e al presente articolo.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se l'investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio (e l'Impresa ne ha ricevuto comunicazione per iscritto). In tali casi le operazioni di riscatto, adesione al *Programma Cedola Periodica* e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dall'investitore-contraente, o disposte per testamento.

Il Soggetto designato in caso di erogazione delle "cedole" a fronte dell'adesione al *Programma Cedola Periodica* indicato all'art. 6 è l'investitore-contraente stesso.

Art. 22 - Cessione

L'investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Art. 23 - Pegno

L'investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto.

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 24 - Legge del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 25 - Foro competente

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 26 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 27 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 28 - Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

INFORMATIVA RELATIVA ALL'AREA WEB RISERVATA AI CLIENTI

In applicazione del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 che integra e modifica il Regolamento ISVAP n.35/2010, Eurovita S.p.A. (di seguito l'"Impresa") informa l'investitore-contraente che è disponibile sul proprio sito internet www.eurovita.it l'Area riservata ai clienti.

La registrazione e l'accesso all'area riservata ai clienti sono completamente gratuiti e l'investitore-contraente può registrarsi o collegarsi in qualsiasi momento e da qualunque postazione con accesso internet.

L'Impresa garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'area dedicata ai clienti.

Dall'Area clienti, l'investitore-contraente potrà accedere ai servizi forniti dall'Impresa sulla sua posizione assicurativa, in particolare potrà monitorare i propri investimenti e lo stato dei pagamenti dei premi, conoscere la valorizzazione aggiornata del contratto, verificare tutti i dettagli delle singole operazioni effettuate, ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni inviate dall'Impresa, consultare le condizioni contrattuali sottoscritte e visualizzare i propri dati personali.

Nel caso in cui l'investitore-contraente decidesse di registrarsi all'Area clienti e accedere ai servizi offerti, potrà collegarsi direttamente al sito www.eurovita.it, accedere all'Area Clienti, cliccare su "Registrati", inserire i dati richiesti (Codice fiscale/Partita IVA e numero di polizza*) e seguire la procedura indicata. In fase di "registrazione" il cliente sceglie una username e una password, indica il proprio indirizzo di posta elettronica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.

Una volta terminata la registrazione, l'investitore-contraente riceverà nella sua casella di posta elettronica, una e-mail con il link per l'attivazione del proprio profilo utente e la successiva conferma della registrazione da parte dell'Impresa, insieme al riepilogo delle credenziali di accesso.

Solo successivamente potrà accedere, in tutta sicurezza e con un semplice click, a tutte le informazioni relative alla sua polizza.

Registrandosi all'Area clienti, l'investitore-contraente fornisce il proprio consenso a inviargli **le comunicazioni in corso di contratto in formato elettronico anziché cartaceo**, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Resta la facoltà per l'investitore-contraente di richiedere all'Impresa l'invio dell'informativa in corso di contratto su supporto cartaceo.

Si evidenzia che il predetto consenso potrà essere revocato in ogni momento, dandone espressa comunicazione all'indirizzo areaclienti@eurovita.it.

Tale revoca comporterà la riattivazione automatica dell'invio in formato cartaceo.

Nel caso in cui l'investitore-contraente si registri all'Area clienti sono previste delle agevolazioni finanziarie sui servizi opzionali e aggiuntivi offerti eventualmente dal contratto. Per maggiori dettagli si rinvia alle Condizioni di contratto sottoscritte.

Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza relativa all'Area clienti il Servizio Clienti di Eurovita è disponibile all'indirizzo di posta elettronica areaclienti@eurovita.it

* Il numero di Polizza è indicato nel Documento di polizza inviato dall'impresa al domicilio del cliente.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), Eurovita S.p.A. (di seguito l'"Impresa") informa l'investitore-contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

L'Impresa acquisisce o già detiene, forniti dagli stessi investitore-contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e li tratta, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell'investitore-contraente stesso.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'investitore-contraente e l'Impresa, i dati personali, secondo i casi, possono o debbono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero, anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (3): la presente informativa riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma senza i dati dell'investitore-contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (4) - l'Impresa non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

L'Impresa richiede all'investitore-contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero, anche in paesi non appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti. Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di trattamento dei dati personali

I dati sono trattati (6) dall'Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'investitore-contraente, ovvero, qualora l'investitore-contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività l'Impresa può utilizzare soggetti - operanti talvolta anche in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - che svolgono per suo conto, in qualità di responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica od organizzativa (7).

Qualora il trasferimento avvenga verso paesi non appartenenti all'Unione Europea, nei quali la legislazione sulla protezione dei dati personali potrebbe essere non equivalente a quella in vigore nei paesi dell'Unione, il trasferimento all'estero dei dati personali avverrà sulla base delle adeguate garanzie previste dall'articolo 44 del Codice.

L'investitore-contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso l'Impresa o presso i soggetti cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8), nonché di visionare l'elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti che possono conoscere e trattare i dati personali in qualità di responsabili del trattamento. Per l'esercizio dei propri diritti l'investitore-contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Eurovita S.p.A. - Privacy - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - Italia - oppure all'indirizzo e-mail privacy@eurovita.it.

Note

1. Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
2. Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto, altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.), soggetti che, per soddisfare richieste dell'investitore-contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 3).
3. Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, Sim, legali, periti;
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio);
 - società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);
 - ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;
 - organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
 - nonché altri soggetti, quali: UIF-Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi della normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231/2007, n. 15; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di Assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura, Forze dell'ordine, Organi di controllo, altre Autorità e Agenzie Fiscali quali ad esempio, IVASS-Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Banca d'Italia, Agenzia dell'Entrate, altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
4. Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5. I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;
- L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
6. Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
7. Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici dell'Impresa e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati.
8. Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nel mese di marzo 2018

Eurovita S.p.A. - Sede Legale e Direzione generale - Via Pampuri 13, 20141 Milano - Italia - Tel. +39 02 57441 - Fax +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it Capitale Sociale € 90.498.908 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 - Partita IVA n. 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita regolarmente iscritto all'Albo Gruppi assicurativi tenuto da IVASS - Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

MODULO RISCATTO

spazio riservato a Eurovita S.p.A.

Polizza n.° Distributore:

Luogo e data cod. P.F./Consulente
Cognome e Nome P.F./Consulente cod. Filiale

L'INVESTITORE-CONTRAENTE (campi obbligatori)

Cognome e Nome / Ragione Sociale ☐ M ☐ F Gruppo/Ramo attività econ. Sottogruppo attività econ.
Luogo di nascita/costituzione Società Data di nascita/costituzione Società Codice fiscale/Partita IVA
Indirizzo di residenza Comune C.A.P. Prov.
Telefono Cittadinanza
Documento d'identità N. documento Data di rilascio Autorità e località di rilascio

CHIEDE IL RISCATTO (campi obbligatori)

☐ totale (allegare documentazione sotto riportata ed indicata nelle Condizioni di contratto)
☐ parziale, dell'importo netto di Euro (lettere)

IL RIMBORSO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE (campi obbligatori)

☐ accredito a favore e sul conto corrente dell'investitore-contraente presso la Banca
Coordinate bancarie CAB (Codice Avviamento Bancario) Comune della Filiale dell'investitore-contraente

☐ ASSEGNO DI TRAENZA non trasferibile, emesso all'ordine dell'investitore-contraente inviato al domicilio dello stesso a mezzo raccomandata (selezionabile solo in presenza di un accordo commerciale tra l'Impresa e la Società distributrice, in base alle modalità ivi concordate)
☐ trasferimento dell'importo riscattato sulla Proposta/Polizza n. (Trasformazione di contratto - dichiarazioni a pagina 2/2)

DICHIARAZIONE MODALITÀ DI RISCATTO (campi obbligatori)

L'investitore-contraente dichiara di aver preso visione degli specifici articoli riguardanti il riscatto sulle Condizioni di contratto che ne descrivono le modalità esecutive.

Firma dell'investitore-contraente Firma dell'Assicurato (se persona diversa dall'investitore-contraente)

Firma del Promotore Finanziario/Consulente* Timbro e Firma della Società distributrice*

*Firma della Società distributrice/del Promotore Finanziario/Consulente, facente fede della corretta compilazione del modulo di riscatto e dell'identificazione personale del firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Documentazione in corso di validità da allegare al presente modulo:

- fotocopia del documento di identità dell'investitore-contraente/esecutore per conto dell'investitore-contraente
 - fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente
 - certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato (solo in assenza della firma dell'Assicurato sul presente modulo)
- Nel caso in cui l'investitore-contraente sia una persona giuridica, dovrà essere allegata anche la seguente ulteriore documentazione:
- copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità di: 1) persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta 2) titolare effettivo 3) legale rappresentante
 - in caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute
 - solo in caso di persona giuridica esercitante attività di impresa o di società fiduciaria, visura camerale valida entro 6 mesi
 - solo in caso di persona giuridica non esercitante attività di impresa, 1) estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche 2) copia dello Statuto sociale aggiornato
 - solo in caso di ente religioso, 1) copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento 2) riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni 3) consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano
- Eventuale ulteriore documentazione sarà richiesta dall'Impresa qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

L'investitore-contraente **DICHIARA**:

- di aver ricevuto e di aver preso visione del Documento Comparativo contenente la descrizione dell'operazione in oggetto, gli effetti della stessa, le informazioni sugli aspetti contrattuali del nuovo prodotto ed il raffronto con il "vecchio contratto";
- di essere a conoscenza del fatto che l'importo di premio versato nel nuovo prodotto è pari al valore netto riscattato dal "vecchio contratto" e senza alcuna applicazione delle eventuali penalità di riscatto previste dalle Condizioni di contratto;
- di essere a conoscenza che il valore riscattato dal "vecchio contratto" può derivare dal disinvestimento di quote di fondi acquisite con differenti premi in diversi giorni di riferimento e che, conseguentemente, una parte del valore riscattato potrebbe essere investito nel nuovo prodotto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto;
- di essere a conoscenza del rischio finanziario connesso all'oscillazione del valore delle quote dei fondi del "vecchio contratto" e di accettare l'entità del premio così come sopra determinato;
- di essere consapevole che la data di decorrenza del contratto del nuovo prodotto coincide con il giorno di riferimento per l'operazione di riscatto del "vecchio contratto" e che per le relative operazioni di investimento/disinvestimento si assume il valore della quota dei fondi così come indicato nelle Condizioni di contratto;
- di aver preso visione delle Condizioni di contratto del "vecchio contratto" e degli specifici articoli riguardanti il riscatto che ne descrivono le modalità esecutive.

Firma dell'investitore-contraente

L'investitore-contraente **DICHIARA inoltre**:

- di aver ricevuto, di averne preso visione e di accettare integralmente il Prospetto d'offerta e le Condizioni di contratto del nuovo prodotto;

Firma dell'investitore-contraente